

Guida Pratica alla SEPA End Date

I principali aspetti della migrazione



I contenuti della presente Guida sono stati redatti sulla base delle normative e delle regole interbancarie vigenti al 30 Aprile

Indice

INTRODUZIONE ALLA SEPA	3
SEPA CREDIT TRANSFER (SCT).....	6
SEPA DIRECT DEBIT (SDD).....	9

INTRODUZIONE ALLA SEPA

Cos'è la SEPA?

La SEPA (*Single Euro Payment Area*, Area unica dei pagamenti in Euro) ha l'obiettivo di creare un mercato integrato per i pagamenti in Euro in Europa, senza distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri, essenziale per un corretto funzionamento del mercato interno. Infatti, un moderno e unico mercato dei servizi di pagamento guidato da innovazione, competizione ed economie di scala, è considerato vitale all'economia Europea. Non solo rappresenta un facilitatore e stimolatore degli scambi economici, ma permette di ottenere un'efficienza che porterà benefici ai cittadini che utilizzano i servizi e ai soggetti che li offrono.

I soggetti coinvolti

Le Banche Europee e, più in generale, i Prestatori di Servizi di Pagamento (di seguito PSP), compresi quelli non bancari così come definiti dalla Direttiva Europea 2007/64/CE (PSD – *Payments Services Directive*), dovranno offrire una serie di servizi di base e saranno liberi di offrire servizi aggiuntivi sulla base del proprio posizionamento sul mercato.

L'EPC

Per definire l'insieme di requisiti, tecnici e di business, che le banche devono soddisfare per offrire ai clienti servizi di bonifico e di addebito diretto pan-Europei, è nato l'*European Payments Council* (EPC) che da anni lavora a stretto contatto con i diversi addetti ai lavori, rappresentati da soggetti istituzionali (associazioni delle imprese, dei consumatori, delle Banche, *Clearing House*, ecc.).

I Paesi aderenti

La SEPA ricomprende tutti i pagamenti in euro effettuati all'interno di 32¹ Paesi:




Figura 1. I paesi aderenti alla SEPA (Fonte: ABI)

¹ Da giugno 2013 entrerà a far parte della UE anche la Croazia (come paese "non area Euro")

SCT e SDD

Tra le diverse iniziative della SEPA, questo documento pone l'accento su due servizi di pagamento specifici, offerti in tutti i paesi sopra richiamati:

- *SEPA Credit Transfer-SCT*, **evoluzione del servizio di bonifico offerto nei singoli paesi coinvolti**;
- *SEPA Direct Debit-SDD*, evoluzione del servizio di addebito diretto offerto nei singoli paesi coinvolti².

Questi servizi di pagamento pan-europei hanno lo scopo di permettere, a ogni cittadino europeo o a un'azienda di un paese dell'Unione, di eseguire un bonifico o addebitare un conto di ogni altro cittadino europeo o azienda europea, alle stesse condizioni e tariffe dei bonifici e degli addebiti nazionali.

Regolamento UE 260/2012

Per accelerare la migrazione alla SEPA, il parlamento Europeo ha emanato nel 2012 il Regolamento n. 260, cui è seguito, a febbraio 2013, un provvedimento attuativo della Banca d'Italia. Il suddetto Regolamento sancisce, tra l'altro, che dal **1° febbraio 2014** tutti i bonifici (BON) e tutti gli addebiti diretti (RID) in euro, diretti a / provenienti da paesi dell'Area SEPA, dovranno essere sostituiti, rispettivamente, dagli SCT e dagli SDD.

A causa della data vincolante per la dismissione dei servizi di pagamento domestici di riferimento, tra gli addetti ai lavori si parla di "SEPA End Date" (Data di fine dell'utilizzo dei bonifici e degli addebiti diretti basati su schemi nazionali)

Ambito

Rientrano all'interno dell'ambito del Regolamento SEPA End Date (260/2012) **i seguenti prodotti**:

- **bonifici nazionali** eseguiti tramite la procedura interbancaria BON e, comunque, tutti i bonifici conformi alla definizione riportata nel Regolamento³;
- **addebiti diretti nazionali** eseguiti tramite la procedura interbancaria **RID**, addebiti diretti gestiti nell'ambito del circuito postale, e in generale tutti gli addebiti diretti come da definizione Regolamento⁴;
- bonifici e addebiti diretti **interni**, ovvero con pagatore e beneficiario entrambi clienti della stessa Banca.

² Per l'Italia il servizio di addebito diretto è costituito dal RID (Rimessa Interbancaria Diretta).

³ "Bonifico", un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento, eseguite a partire da un conto di pagamento del pagatore da parte del PSP detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un'istruzione data dal pagatore.

⁴ "Addebito diretto": un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in base al consenso del pagatore.

Servizi di pagamento fuori ambito

RID finanziari e RID a importo fisso sono stati inseriti “tra i prodotti di nicchia”, l’adeguamento per questi prodotti è, quindi, rinviato al 1° febbraio 2016

Viceversa, **sono esclusi** dalla SEPA i seguenti prodotti:

- Ri.Ba;
- MAV/RAV;
- Bollettini bancari;
- Bollettini postali;
- BIR (Bonifici di Importo Rilevante/Urgenti Nazionali);
- BOE (Bonifici di Importo Rilevante/Urgenti per e da Paesi Euro aderenti a TARGET 2);
- Assegni.

Standard Messaggi ordini di pagamento

I **Prestatori di Servizi di Pagamento** devono inviare agli altri Prestatori di Servizi di Pagamento le disposizioni di pagamento (bonifico e addebito diretto) con messaggistica standard ISO 20022 XML (standard per lo sviluppo di messaggi finanziari elettronici secondo la definizione dell’ISO).

Dal 1° febbraio 2016 anche i clienti che inviano “ordini in forma raggruppata” attraverso canali telematici (tipicamente aziende) **devono** necessariamente utilizzare la messaggistica standard ISO 20022 XML.

Dal 1° febbraio 2014 i Prestatori di Servizi di Pagamento devono necessariamente predisporre i propri Sistemi Informativi per gestire gli ordini di bonifico e di addebito diretto (ed i relativi esiti) con messaggistica standard ISO 20022

I clienti, viceversa, fino al 31 gennaio 2016 possono conferire ordini SCT e SDD anche in formati diversi da quelli obbligatori previsti dalla normativa.

Per il biennio di “deroga” alla clientela, ogni Prestatore di Servizi di Pagamento può decidere se offrire o meno adeguati “servizi di conversione” alla clientela in modo da accettare “ordini in forma raggruppata” anche con i formati attualmente utilizzati per i bonifici domestici (BON) e per i RID.

San Marino

Al momento della redazione della presente guida, ancora non è definito cosa accadrà per i BON e i RID effettuati da e verso le Banche di San Marino.

Se San Marino non aderirà alla SEPA su base volontaria entro il 1° febbraio 2014, da quella data non sarà più possibile effettuare bonifici e addebiti diretti da e verso le Banche di San Marino.

SEPA CREDIT TRANSFER (SCT)

Schema SCT

Con l'entrata in vigore della SEPA End Date, il **prodotto Bonifico Italia (BON)** sarà dismesso e le operazioni di bonifico domestico saranno tutte effettuate attraverso il **SEPA Credit Transfer (SCT)**.

A tale riguardo però, non ci sono novità considerevoli. Il funzionamento degli SCT, infatti, replica in modo sostanziale il funzionamento del BON (cfr. figura 1).




Figura 1 - Processo operativo di un SCT

- 1 L'Ordinante ordina l'esecuzione del SCT
- 2 La Banca dell'Ordinante verifica la disposizione e, se errata, la respinge, altrimenti addebita il conto dell'Ordinante e invia un messaggio contenente le istruzioni di pagamento ai circuiti e regolamenti interbancari, verso una struttura nota tecnicamente come CSM (*Clearing & Settlement Mechanism*).
- 3 La Banca del Beneficiario riceve il messaggio di bonifico con tutti i dettagli della transazione. Contestualmente avviene il regolamento delle somme tra le due Banche. Questo evento può avvenire nella stessa giornata lavorativa dell'invio del messaggio di bonifico da parte della Banca dell'ordinante, oppure nella giornata lavorativa successiva⁵. Infatti per gli SCT esistono diversi "cicli di regolamento nell'ambito della stessa giornata", mentre per i BON esiste un unico ciclo di regolamento.
- 4 La Banca del Beneficiario accredita l'importo sul conto del Beneficiario (oppure "storna" l'operazione).

IBAN

- Anche per l'SCT, come per il BON, è obbligatorio inserire l'IBAN del conto di pagamento del Beneficiario, ritenuto sufficiente per indirizzare correttamente l'operazione di bonifico. Inoltre dal 1° febbraio 2014 per gli SCT domestici è vietato richiedere al cliente il **codice BIC (Bank Identifier Code)** del Prestatore di Servizi di Pagamento sul quale indirizzare il pagamento. Dal 1° febbraio 2016 sarà vietato chiedere al cliente il BIC anche per gli SCT transfrontalieri.

⁵ Gli SCT sono eseguiti sulla base del calendario TARGET

BIR E BOE

I BIR (Bonifici di Importo Rilevante) potranno continuare ad essere utilizzati per gestire operazioni domestiche di importo elevato o per gestire operazioni che richiedono tempistiche di esecuzione particolarmente stringenti (c.d. “Bonifici Urgenti”);

In realtà l’**SCT non ha limiti di importo di sistema, quindi per bonifici superiori a 500.000 Euro la Banca del pagatore può decidere di effettuare un SCT o eventualmente effettuare un BIR** sulla base di esigenze operative interne di gestione di operazioni di elevato importo in uscita. Viceversa, **In caso di bonifici in ingresso, potranno essere ricevuti SCT di importo superiore a 500.000 Euro, proprio sulla base della discrezionalità della Banca del Pagatore.**

Analogamente, possono essere utilizzati i BOE per Bonifici di Importo Rilevante o urgenti in Euro verso i paesi Europei aderenti al sistema di regolamento TARGET

Causali Inter-bancarie

Con la migrazione a SEPA **saranno dismessi i codici delle causali ABI, ad eccezione della trasposizione nell’ SCT di alcuni codici specifici:**

- *“27 - Accredito per emolumenti (stipendi, pensioni, ecc.)”* modificato in *“SALA – SalaryPayment”*, nel caso di pagamento di stipendi, emolumenti e simili oppure *“PENS – PensionPayment”* nel caso di pagamento di pensioni o bonifici di natura previdenziale;
- *“79 - Disposizione di giro conto (da/a altro Istituto)”* modificato in *“INTC – IntraCompanyPayment”*;
- *“ZH - Rimborso titoli e/o fondi comuni”* modificato in *“SECU - Securities”*;
- *“ZX - Bonifico oggetto di oneri deducibili o detrazione d’ imposta”* mantenuta la codifica *“ZX”*.

Storno

Le **motivazioni per effettuare uno storno (Return) di un SCT** sono:

- Conto bloccato
- Conto chiuso
- IBAN invalido o numero del conto non esistente
- BIC non corretto
- Beneficiario defunto
- Richiesta del Beneficiario
- SCT vietato su questo tipo di conto (ad es. conto deposito)
- Pagamento duplicato
- Formato invalido del file di comunicazione
- Campo Causale non valorizzato

L'operazione "**Return**", ovvero, **lo Storno**, deve essere trasmessa dalla Banca del Beneficiario alla Banca dell'Ordinante entro **3 giorni bancari lavorativi** successivi alla data di regolamento dell'operazione originaria. Dopo questa data non è più possibile stornare il bonifico⁶.

Richiamo

A differenza del BON, per gli SCT è prevista la possibilità per la Banca del Pagatore di effettuare un **Richiamo (Recall)**. **I motivi del Richiamo sono esclusivamente tre: (i) bonifico doppio; (ii) errore tecnico; (iii) pagamento ordinato in maniera fraudolenta.**

Il richiamo di un SCT può essere inviato entro 10 giorni lavorativi bancari successivi all'esecuzione dell'SCT originario.

Quando una Banca del Beneficiario riceve una richiesta di Richiamo di un SCT da parte della Banca del Pagatore, deve rispondere entro 10 giorni con un apposito messaggio tecnico con cui "accetta" o "rifiuta" la richiesta.

Nel caso in cui la Banca del Beneficiario accetti⁷ la richiesta, il Pagatore rientra in possesso dei fondi inviati.

Nel caso di restituzione dei Fondi, la Banca del Beneficiario può richiedere una commissione alla Banca del Pagatore, attraverso la deduzione dell'importo dal pagamento originario.

Bonifico per conto di terzi

L'SCT prevede in forma strutturata l'esecuzione di un bonifico effettuato su un conto di pagamento per conto di un terzo non intestatario del conto.

Nel messaggio di bonifico SCT sono inserite sia le credenziali dell'ordinante effettivo, sia quelle dell'intestatario del conto.

⁶ In realtà questa regola in alcuni casi potrebbe non essere così rigida. Alcune Banche del Pagatore potrebbero accettare storni anche dopo 3 giorni lavorativi, a patto che il circuito interbancario di riferimento non blocchi la richiesta a monte

⁷ La Banca del Beneficiario verifica che ci siano fondi a sufficienza sul conto del Beneficiario, che l'importo non sia stato già stornato e che gli accordi contrattuali prevedano o meno la preventiva richiesta di autorizzazione all'addebito da parte del Beneficiario.

SEPA DIRECT DEBIT (SDD)

SDD

Con l'avvento di SEPA i prodotti RID ordinario e RID veloce saranno sostituiti dal prodotto SEPA Direct Debit (SDD).

Come nel prodotto RID, l'SDD consente al Creditore di addebitare una somma di denaro in Euro sul conto del Debitore, in virtù di un mandato rilasciatogli da quest'ultimo. Esistono due schemi di SDD: il Core e il B2B (Business to Business).

Il Pagatore del B2B deve necessariamente essere un NON Consumatore.

Lo schema di pagamento è definito nel mandato con cui il Pagatore conferisce l'autorizzazione all'addebito sul proprio conto di pagamento.

Schema SDD




Figura 2 - Processo operativo di un SDD (Core e B2B)

- 1 Il Creditore invia la richiesta di addebito alla sua Banca
- 2 La Banca del Creditore inoltra i dati ai circuiti e regolamenti interbancari, verso una struttura nota tecnicamente come CSM (Clearing & Settlement Mechanism).
- 3 Il CSM inoltra le informazioni alla Banca del Debitore
- 4 La Banca del Debitore controlla la correttezza formale delle richieste e la esegue in conformità alle indicazioni del Debitore
- B2B La Banca del Debitore chiede conferma dell'operazione (solo SDD B2B)
- 5 6 Avviene il regolamento delle somme tra le due Banche
- 7 La Banca del Creditore accredita l'importo sul conto del Creditore

SDD one-off

A differenza del RID, l'SDD consente anche l'addebito singolo, denominato: **one-off**.

Attraverso questa tipologia di pagamento, il pagatore conferisce l'autorizzazione di addebito per un solo addebito, e non per una serie di addebiti come per l'SDD standard.

Richieste di rimborso

Il RID ordinario, per i pagatori non consumatori prevede in genere la possibilità di richiedere un rimborso entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito.

L'SDD Core prevede, viceversa, la possibilità di richiedere il rimborso **entro 8 settimane**, indipendentemente dal fatto che il pagatore sia consumatore o non consumatore.

SDD B2B

L'SDD B2B **non prevede** la possibilità di richiedere un **rimborso** entro le 8 settimane dal pagamento come invece previsto dall'SDD Core.

Per questo motivo non può essere utilizzato da un pagatore che **non** sia un **consumatore**.

Inoltre per l'SDD B2B, all'attivazione del mandato, è necessario che il pagatore autorizzi la propria Banca ad attivare la domiciliazione e a procedere con gli addebiti sul conto (azione non obbligatoria per l'attuale RID, sia ordinario sia veloce).

L'autorizzazione può essere "preventiva" (il cliente comunica alla propria Banca gli estremi del mandato con cui ha autorizzato un'azienda al pagamento tramite SDD), oppure successiva alla ricezione della richiesta: una volta ricevuta la richiesta del primo addebito la Banca del Pagatore contatta il proprio cliente e richiede l'autorizzazione degli addebiti relativi al mandato di pagamento

Inoltre, lo schema B2B prevede l'obbligo per il Debitore di informare la propria banca riguardo ogni variazione che avviene sul mandato SDD (ad es. se comunica all'Azienda la variazione dell'IBAN di addebito).

IBAN

A differenza del RID, che prevede l'individuazione del conto di pagamento attraverso le "coordinate d'azienda" della Delega RID, **per l'SDD è necessario che l'azienda creditrice comunichi alla propria Banca Assuntrice l'IBAN del conto di addebito.**

Tempi di Esecuzione

La Banca Assuntrice può inviare al circuito interbancario le richieste di addebito SDD a partire da 14 giorni di calendario prima della scadenza.

Il limite ultimo per l'invio al circuito interbancario/Banca del Pagatore è definito come segue:

- 5 giorni bancari prima della scadenza per un SDD Core First o un SDD Core *one-off*
- 2 giorni bancari prima della scadenza per un SDD Core Recurrent o un SDD Core Last
- 1 giorno bancario prima della scadenza per un SDD B2B

AEA: Allinea- mento Elettronico Archivi	<p>La migrazione a SEPA comporterà la dismissione della procedura di Allineamento Elettronico Archivi per i RID (sarà mantenuta fino al 1° febbraio 2016 per i RID Finanziari e per i RID a importo fisso).</p> <p>L'Allineamento Elettronico Archivi sarà sostituito da un AOS (servizio opzionale aggiuntivo) detto SEDA (SEPA-Compliant Electronic Database Alignment), del quale si tratta ampiamente in un'apposita successiva sezione del presente documento</p>
Clausole limitative per il Pagatore	<p>La Banca del Pagatore deve necessariamente offrire ai propri clienti consumatori la possibilità di inserire sul proprio conto le seguenti clausole limitative:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ inserire un importo massimo della singola operazione di addebito: la Banca storerà le richieste di addebito di importo superiore;▪ inserire una frequenza massima delle operazioni di addebito: la Banca storerà le richieste di addebito non compatibili (ad es. se la frequenza è mensile la seconda richiesta di incasso ricevuta a meno di 30 giorni dalla precedente verrà stornata);▪ attivare o disattivare il conto all'addebito SDD: la Banca storerà tutte le richieste di addebito SDD;▪ attivare il servizio SDD in modalità "creditori predefiniti" o "mandati predefiniti": in tal caso la Banca non attiverà nuovi mandati di pagamenti che non siano compatibili, e pertanto storerà le relative richieste di addebito (cosiddetta gestione SDD con <i>White List</i>);▪ attivare il servizio SDD in modalità "creditori non accettati" o "mandati non accettati": in tal caso la Banca storerà d'ufficio tutte le richieste di addebito facenti riferimento ai creditori indicati o agli specifici mandati indicati (cosiddetta gestione SDD con <i>Black List</i>);
Commis- sioni inter- bancarie	<p>Le clausole limitative sono gestite nell'ambito della riservatezza del rapporto Banca Cliente, e la Banca del Pagatore non le comunicherà a terzi.</p> <p>Il RID ad oggi prevede una commissione interbancaria per la Banca del Pagatore a carico della Banca del Beneficiario.</p> <p>Nell'SDD non ci saranno commissioni interbancarie per la Banca del Pagatore (sia per gli SDD domestici sia per gli SDD transfrontalieri).</p>

**Deleghe
RID in
essere**

Il Regolamento UE 260/2012 dispone che le deleghe RID rilasciate prima del 1° febbraio 2014 restino comunque valide. Si considerano valide, e quindi convertibili in mandati SEPA, le deleghe per le quali sia stata eseguita almeno una richiesta di incasso nei 24 mesi precedenti.

L'azienda Creditrice deve comunicare entro il 31 dicembre 2013 al proprio cliente gli aspetti principali del cambiamento da RID a SDD e dare facoltà al cliente di non accettare la nuova forma di pagamento.

I prestatori di servizi di pagamento hanno invece avuto l'obbligo di comunicare alla clientela le modifiche contrattuali entro il 1° maggio 2013.

**SDD in
conto
proprio**

In molti casi la Banca gestisce l'incasso di SDD in conto proprio, dove la Banca è assuntrice di se stessa (ad esempio per incasso rata Mutui propri su conti aperti presso altre Banche).

Questi addebiti sono soggetti a migrazione come tutti gli altri RID Ordinari, e pertanto la Banca dovrà comunicare al cliente le informazioni della migrazione del mandato a SDD entro il 31 dicembre 2013.

**RID post
End Date
già
acquisiti**

Per quanto riguarda la gestione delle disposizioni già acquisite all'incasso con data di scadenza successiva al 31 gennaio 2014, i PSP potranno decidere di:

- suggerire al cliente Beneficiario di richiamare gli addebiti RID già presentati all'incasso, e ripresentarli come SDD;
- arricchire le disposizioni delle informazioni necessarie perché siano gestite secondo lo schema SDD.

A partire dal 1° settembre 2013 è fatto divieto ai PSP di assumere all'incasso disposizioni di addebito RID aventi una data di scadenza successiva al 31 gennaio 2014. La presentazione all'incasso di addebiti diretti aventi data di scadenza successiva al 1° febbraio 2014, eseguita da un beneficiario utilizzando appositi "servizi di conversione", si configura come una presentazione al pagamento di addebiti SEPA e potrà essere effettuata anche dopo la scadenza del 1° settembre 2013.

Inquiry AEA

L'IBAN del conto del pagatore è un'informazione che le Aziende creditrici non gestiscono in maniera efficace, in quanto per i RID la corretta esecuzione del pagamento è veicolata attraverso le "coordinate d'azienda".

A tal fine, il sistema Bancario Italiano dalla fine del 2012, ha messo a disposizione delle Aziende una specifica transazione che per ogni Delega RID individuata attraverso le "coordinate d'azienda" consente di ottenere:

- IBAN del conto di addebito;
- Facoltà di storno;
- Pagatore consumatore/non consumatore.

**Codici SIA,
Creditor ID
e Business
Code**

I Codici SIA che individuano l'Azienda Creditrice verranno dismessi. Per identificare il Creditore nei dati delle richieste di incasso SDD verrà utilizzato il Creditor Identifier, corrispondente alla Partita IVA dell'Azienda Creditrice.

Per dare la possibilità all'Azienda Creditrice di presentare richieste di incasso alla propria Banca Assuntrice differenziate per soggetto presentatore (ad es. per conto di società del Gruppo o diverse *Business Unit*), oltre al Creditor Identifier viene utilizzato un ulteriore attributo, denominato "Business Code".

Ogni Azienda Creditrice potrà a suo piacimento presentare richieste di incasso con uno o più Business Code, in base alle proprie esigenze.

Cos'è SEDA

La migrazione a SEPA (1° febbraio 2014) comporterà la dismissione della procedura di Allineamento Elettronico Archivi (di seguito AEA). Tale dismissione provocherà l'impossibilità di condividere qualsiasi genere di informazione, relativa al mandato, tra Banca del Creditore e Banca del Debitore.

Per evitare il degrado del servizio alla clientela che tale mancanza di condivisione di informazioni avrebbe determinato, l'industria bancaria italiana ha sviluppato un AOS (*servizio opzionale aggiuntivo*). Tale AOS, denominato: *SEPA-Compliant Electronic Database Alignment* (di seguito SEDA) ricalcherà le funzionalità già disponibili in AEA.

In particolare, SEDA permette la risoluzione di alcune problematiche che la dismissione dell'AEA creerebbe:

1. Con SEDA sarà possibile per l'Azienda Creditrice **verificare i dati** del conto di addebito forniti dal cliente che ha sottoscritto il mandato di addebito diretto SDD. In tal modo l'Azienda Creditrice ha la certezza della correttezza dei dati prima di inviare il primo addebito SDD;
2. Con SEDA sarà possibile scambiare dati relativi al Mandato SDD tra Banca del Pagatore e Azienda Creditrice, come ad esempio il cambio dell'IBAN, l'attivazione/disattivazione di un mandato ecc.;
3. Con SEDA sarà possibile attivare un mandato SDD presso la Banca del Pagatore; il SDD standard prevedrebbe l'attivazione solo da parte dell'Azienda Creditrice;
4. Con SEDA sarà possibile prima di inviare le richieste di incasso, verificare la coerenza del profilo cliente consumatore/non consumatore; infatti in caso di richiesta di attivazione di un mandato B2B su un conto relativo ad un cliente consumatore, la risposta negativa da parte della Banca del Pagatore evita all'azienda Creditrice di inviare richieste di incasso che poi verrebbero sicuramente stornate.

**Modulo
base e
modulo
avanzato di
SEDA**

SEDA è disponibile per le aziende in due modalità:

1. Modulo Base

2. Modulo Avanzato

Il Modulo Avanzato ha un'unica funzionalità in più: consente l'acquisizione del mandato di pagamento SDD presso la Banca del Pagatore.

Di conseguenza l'Azienda che vuole offrire la possibilità alla propria clientela di attivare la domiciliazione dei pagamenti sul conto presso la propria Banca, aderirà al modulo avanzato.

Nel caso, invece, che l'Azienda Creditrice abbia scelto di aderire al solo Modulo Base per attivare il mandato il Pagatore dovrà obbligatoriamente farlo con l'Azienda stessa, che invierà alla Banca del Pagatore la richiesta di attivazione attraverso la propria Banca di Allineamento.

Indipendentemente dall'adesione al modulo Base o al modulo Avanzato da parte dell'Azienda Creditrice, il pagatore potrà comunque modificare presso la propria banca i dati a un mandato in essere, o richiederne la revoca/cancellazione.

Una funzionalità non prevista da SEDA, né dal modulo base, né dall'avanzato, è la trasferibilità di tutti i mandati diretti attivi su un conto presso una Banca su un altro conto presso un'altra Banca.

In caso di cambio Banca, il Pagatore dovrà, pertanto, comunicare all'Azienda Creditrice o alla nuova Banca i dettagli del mandato SDD.

**Obbliga-
torietà di
SEDA**

Non si esclude che, in una data successiva al 1° febbraio 2014, SEDA venga ampliato anche con il servizio di "trasferibilità utenze".

A differenza dell'AEA, SEDA non è un servizio necessario per la gestione degli SDD.

Un'Azienda Creditrice potrà decidere in autonomia se aderire al servizio oppure non aderire, e gestire gli incassi SDD in modalità standard.

Inoltre, nel caso in cui un'Azienda avesse più Business Code di presentazione SDD, potrebbe decidere di aderire a SEDA solo per una parte dei propri Business Code.

Per ogni Business Code l'Azienda può scegliere una sola Banca di Allineamento (la Banca con la quale gestisce il colloquio con le Banche dei Pagatori).

Offrire il servizio di Banca di Allineamento per la SEDA non è obbligatorio per le Banche. L'offerta del servizio si basa su normali scenari competitivi.

Viceversa è obbligatorio per le Banche Italiane offrire il servizio SEDA lato Banca del Pagatore per il Modulo BASE.

**Remune-
razione
SEDA**

L'AOS SEDA è un servizio svolto e prestato dal PSP del Pagatore, a favore del Beneficiario. Da ciò deriva l'esigenza di identificare meccanismi di remunerazione idonei a consentire al Beneficiario, che non ha rapporti di conto con la Banca del Pagatore, di riconoscere a quest'ultima il corrispettivo per i servizi SEDA prestati. Il meccanismo scelto è quindi strutturato su un modello "1 a Molti", in cui ogni singolo Creditore corrisponde una remunerazione a tutte le banche dei propri debitori.

Tale remunerazione è determinata applicando la commissione unitaria per ogni mandato attivo nel periodo di fatturazione (trimestre). E' sufficiente che il mandato sia attivo per un solo giorno in un trimestre, anche senza addebiti, per consentire alla Banca del Pagatore di addebitare l'Azienda Creditrice.

La commissione unitaria è autonomamente determinata da ogni singola banca, è pubblica e può essere differenziata per un Mandato attivato dall'Azienda Creditrice rispetto al Mandato attivato presso la Banca del Pagatore (attività possibile solo se l'Azienda Creditrice ha attivato il modulo avanzato).

Le commissioni unitarie applicate vengono comunicate all'ABI che le rende pubbliche. Nulla vieta accordi bilaterali con Aziende creditrici per applicare commissioni più basse rispetto "al listino".

Un'Azienda Creditrice si vedrà addebitare i mandati attivi da **tutte le Banche** presso cui i propri clienti hanno attivato la domiciliazione dell'addebito SDD.

Gli step principali per la gestione di queste commissioni SEDA sono i seguenti:

a) Conteggio dei mandati e invio messaggio previsionale

Il PSP del Pagatore conteggia per ogni Azienda Creditrice i mandati attivi al termine del trimestre di rilevazione e invia al relativo PSP di Allineamento un flusso, chiamato previsionale commissioni SEDA, in cui sono indicati il numero di mandati conteggiati e il totale dovuto. Nel caso in cui l'Azienda Creditrice non concordi con i conteggi, può chiedere alla Banca del Pagatore il dettaglio analitico in base al quale è stato fatto il conteggio.

b) Regolamento

Il regolamento dei canoni SEDA viene gestito mediante invio, a cura del PSP del Pagatore, di un SDD a valere sull'IBAN indicato dal Beneficiario nella tabella degli aderenti a SEDA.

c) Gestione dei contenziosi

La risoluzione dei contenziosi può attivarsi a seguito della rilevazione di discordanze fra le prestazioni fornite dal PSP del Pagatore, in termini di numero di mandati attivi, e le evidenze del soggetto Creditore.

Contratto SEDA	La Banca di Allineamento, nel contrattualizzare il servizio SEDA ad un'Azienda Creditrice, farà sottoscrivere all'Azienda stessa un allegato contrattuale standard "interbancario", attraverso cui l'Azienda si impegna a specifici obblighi nei confronti di tutti i PSP del Pagatore con cui "entrerà in contatto" in quanto PSP presso cui i propri clienti hanno domiciliato il pagamento degli SDD.
Regres- sione da SEDA	Un'Azienda Creditrice può decidere in qualsiasi momento eliminare dalla gestione SEDA tutti i mandati afferenti ad uno specifico Prestatore di Servizi di Pagamento. Da quel momento la gestione degli addebiti diretti di mandati domiciliati presso quel Prestatore di Servizi di Pagamento sarà effettuata in modalità "SEPA standard". Non sarà più possibile pertanto effettuare lo scambio di informazioni sui mandati tra Azienda e PSP del pagatore, né tantomeno quel PSP potrà attivare mandati SDD per l'Azienda Creditrice. La stessa Azienda Creditrice può decidere in qualsiasi momento di reinserire uno specifico Prestatore di Servizi di Pagamento nella gestione SEDA.
Attivazione SDD standard	Senza la SEDA, per attivare un nuovo mandato SDD, un'Azienda Creditrice, tramite la propria Banca Assuntrice, invia una richiesta SDD alla Banca del Pagatore denominata "First" (prima richiesta di incasso). Questa prima richiesta di incasso comporta l'attivazione di un mandato SDD su quel conto di pagamento.
Sequenza SDD	Le richieste di incasso sullo stesso mandato successive alla prima vengono inviate con l'attributo <i>Sequence Type</i> valorizzato a <i>Recurrent</i> (ricorrente) Quando il <i>Sequence Type</i> è valorizzato a <i>Last</i> (ultimo), è prevista la disattivazione del mandato di pagamento. Le regole di SEPA prevedono che la corretta sequenza di invio degli addebiti diretti debba essere la seguente: <ol style="list-style-type: none">1. First (primo)2. Recurrent (ricorrente)3. Last (ultimo) In caso di addebito unico, il <i>Sequence Type</i> è valorizzato a <i>One-off</i> . Le linee guida della SEPA, prevedono che la Banca del Pagatore storni le richieste di addebito che non abbiano una corretta valorizzazione della Sequenza

Insoluto tecnico (Reject)

L'operazione di "Reject", ovvero il rifiuto all'esecuzione dell'addebito, avviene **prima** del regolamento interbancario. E' prevista per le seguenti ragioni:

- errori tecnici rilevati dalla Banca del Creditore, dal CSM, o dalla Banca del Debitore (es. formato invalido, IBAN invalido);
- la Banca del Debitore non può procedere con la richiesta di addebito per i motivi esposti nell'art. 78 della PSD ovvero nella sezione 4.2 del *Rulebook* (ad es. conto estinto, cliente deceduto, conto non addebitabile);
- Il Debitore ha già richiesto alla propria Banca la revoca di un singolo SDD (denominata *Refusal*).

Insoluto

L'invio del messaggio di **insoluto** dell'addebito ("*Return*") avviene su iniziativa della Banca del Debitore, in una data successiva **al regolamento interbancario** di un addebito SDD.

È previsto per le seguenti motivazioni:

<ul style="list-style-type: none"> ▪ conto inesistente ▪ conto chiuso ▪ addebiti non consentiti sul conto per legge ▪ conto bloccato ▪ fondi insufficienti ▪ assenza del mandato 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ richiesta di incasso duplicata ▪ diniego all'addebito da parte del Debitore ▪ codice identificativo del Creditore non corretto ▪ l'SDD è B2B e il conto di addebito è intestato ad un consumatore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il messaggio di insoluto (Return) deve essere inviato al massimo entro 5 giorni lavorativi bancari dalla data di addebito (pari alla data di scadenza della richiesta di incasso).

Rimborso

Il Rimborso ("*Refund*") è avviato su richiesta del Pagatore, che può esercitare il diritto di rimborso di un addebito diretto entro le 8 settimane dalla data di addebito.

Non è ammesso per l'SDD B2B ma solo per l' SDD Core.

La Banca del Debitore ha diritto a ricevere una **compensazione di interessi sui fondi** (cd. "*Refund compensation*") dalla Banca del Creditore. Gli interessi incassati sono calcolati sulla base di una media del valore del tasso *overnight* dei depositi interbancari (EONIA).

A differenza del RID, tale compensazione non è gestita centralmente dalla SIA attraverso la Remunerazione degli Oneri Interbancari (ROI), e pertanto la Banca del Pagatore deve effettuare il calcolo per singola richiesta di rimborso e inserire il valore dell'importo richiesto nel messaggio interbancario di richiesta rimborso (messaggio di Refund).

Questa è l'unica transazione per la quale è riconosciuta la compensazione di interessi negli schemi SEPA.

Rimborso del Creditore Il Rimborso di iniziativa del Creditore (*“Reversal”*) avviene nel caso in cui il Creditore, dopo l’avvenuto Regolamento delle somme, ha l’esigenza di restituire tutta la somma o parte di essa al Pagatore e, pertanto, dispone il rimborso al Pagatore dell’intero importo da restituire.

Tale disposizione deve essere inviata alla Banca del Pagatore entro 5 giorni interbancari lavorativi dalla data di addebito.

Revoca di un singolo addebito Il Pagatore può disporre, prima della data di addebito, la revoca del singolo addebito diretto (*“Refusal”*), con la finalità di bloccare una richiesta di addebito. Se la Banca del Debitore gestisce la richiesta prima del Regolamento interbancario, l’operazione di *Refusal* consisterà in un rifiuto della richiesta di addebito (*“Reject”*); viceversa, se la richiesta perviene dopo il Regolamento interbancario, l’operazione consisterà in uno storno delle somme addebitate (*“Return”*) da regularsi preferibilmente entro la Data di Addebito o comunque non oltre due giorni interbancari lavorativi.

Richiamo da Caveau Il Creditore, dopo aver disposto una richiesta di incasso, può richiedere alla propria Banca Assuntrice un richiamo della disposizione prima che la Banca invii la richiesta di addebito al circuito interbancario (si dice che la richiesta di addebito è ancora in Caveau).

Questa transazione (*“Revocation”*) non prevede messaggi interbancari e i tempi di accettazione della richiesta sono regolati da accordi fra l’Azienda Creditrice e la propria Banca.

Richiamo SDD inviato Il Creditore, dopo aver disposto una richiesta di incasso, può richiedere alla propria Banca Assuntrice un richiamo della disposizione anche dopo che la Banca stessa ha già inviato la richiesta di addebito al circuito interbancario.

Il Richiamo di un SDD inviato al circuito interbancario (RFC = Request for Cancellation) deve essere inviato prima del regolamento dell’operazione di addebito.

Operazioni “R” Visto che i termini anglosassoni delle diverse transazioni di eccezione/storno iniziano per R, queste transazioni sono denominate “Operazioni R”